



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico



Manuale di funzionamento e uso del

REGISTRO REMIT

Versione 1.1 del 4 agosto 2015

Sommario

1. Premessa	3
2. Chi deve registrarsi	4
2.1 I contratti da segnalare.....	4
2.2 I dati fondamentali da segnalare	5
2.3 Ulteriori informazioni utili	6
2.4 Chi deve registrarsi con l’Autorità	6
3. Quando registrarsi	7
4. Come registrarsi.....	8
5. Cosa succede se non si è registrati	8
6. Procedura di registrazione.....	9
6.1 Accesso all’Anagrafica Operatori.....	9
6.2 Come accedere alla sezione REMIT	10
6.3 Accredimento REMIT.....	11
6.4 Sezione 1 - Accredimento - Gestione dati anagrafici (Obbligatoria).....	11
6.5 Sezione 2 - Accredimento - Gestione persone (Obbligatoria).....	12
6.6 Sezione 3 - Accredimento - Gestione beneficiari/controllo (Obbligatoria)	12
6.7 Sezione 4 - Accredimento - Gestione struttura societaria	12
6.8 Sezione 5 - Accredimento - Gestione delegati (Obbligatoria).....	13
6.9 Accredimento - Riepilogo.....	13
6.10 Notifica iscrizione	13
7. Il Registro REMIT dopo la registrazione.....	14
8. Richieste di informazioni	16
Appendice 1.....	17

1. Premessa

Il Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (nel seguito: REMIT) stabilisce regole per vietare pratiche abusive capaci di influenzare i mercati dell'energia all'ingrosso e istituisce il monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso da parte dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia (nel seguito: ACER), in collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione.

L'articolo 8 del REMIT istituisce alcuni obblighi informativi in capo agli operatori di mercato, intesi come i soggetti, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione, che eseguono operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati energetici all'ingrosso (art 2, comma 7, del REMIT).

Ai sensi del medesimo articolo, la Commissione Europea, con il proprio regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 del 17 dicembre 2014 (nel seguito: *Implementing Acts*), ha identificato le informazioni che gli operatori di mercato devono trasmettere all'ACER relativamente ai prodotti energetici all'ingrosso e ai dati fondamentali¹. Gli *Implementing Acts* individuano gli operatori di mercato soggetti all'obbligo di segnalazione delle informazioni all'ACER (nel seguito: obbligo di *reporting*). Le informazioni da trasmettere sono esposte nei paragrafi 2.1. e 2.2 del presente manuale.

Al fine di consentire un'efficace attuazione dell'attività di *data collection* da parte dell'ACER, l'articolo 9 del REMIT prevede che gli operatori di mercato soggetti all'obbligo di *reporting* debbano registrarsi presso l'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti o, se non sono stabiliti o residenti nell'Unione, in uno Stato membro in cui svolgono attività.

Ogni operatore di mercato si registra solamente presso una sola autorità nazionale di regolazione, in base alla regola riportata nel successivo paragrafo 2.4.

Nei tre mesi successivi alla data in cui la Commissione Europea adotta gli *Implementing Acts* (17 dicembre 2014), le autorità nazionali di regolazione istituiscono i registri nazionali degli operatori di mercato, e trasmettono le informazioni ivi contenute al registro europeo istituito dall'ACER.

Con la deliberazione 86/2015/E/com, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha istituito il registro italiano degli operatori di mercato (nel seguito: Registro REMIT).

Il presente manuale d'uso illustra gli obblighi e le tempistiche di registrazione, nonché le modalità di accesso e utilizzo del Registro REMIT.

¹ I dati fondamentali sono informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti, necessarie a fini di monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso.

2. Chi deve registrarsi

L'obbligo di registrazione discende direttamente dall'obbligo di *reporting*.

Un operatore di mercato è tenuto a registrarsi solo se conclude transazioni che devono essere segnalate all'ACER ai sensi dell'articolo 8 del REMIT.

Implementing Acts - Articolo 8, paragrafo 1

1. *Gli operatori di mercato, un soggetto o un'autorità che agiscono per loro conto o le autorità di cui al paragrafo 4, lettere da b) a f), forniscono all'Agenzia un registro delle operazioni sui mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. Le informazioni comunicate comprendono l'identificazione esatta dei prodotti energetici all'ingrosso acquistati e venduti, il prezzo e la quantità convenuti, le date e i tempi di esecuzione, le parti in causa e i beneficiari dell'operazione e ogni altra pertinente informazione. Una volta che le informazioni richieste siano state ricevute da una delle persone o delle autorità elencate al paragrafo 4, lettere da b) a f), gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato si considerano assolti, ferma restando la loro responsabilità generale.*

Implementing Acts - Articolo 8, paragrafo 5

5. *Gli operatori di mercato trasmettono all'Agenzia e alle autorità nazionali di regolamentazione informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti, a fini di monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso. Gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato sono ridotti al minimo attingendo ove possibile le informazioni richieste o parte di esse da fonti esistenti.*

L'articolo 10, comma 2, degli *Implementing Acts* precisa che, nel segnalare le informazioni, l'operatore di mercato identifica se stesso, o è identificato dalla terza parte che effettua la segnalazione per suo conto, utilizzando il codice di registrazione dell'ACER che l'operatore di mercato ha ricevuto a seguito della registrazione o utilizzando il codice unico che l'operatore di mercato ha fornito durante la registrazione.

Pertanto, la registrazione – e, in particolare, l'identificazione tramite codice – risulta condizione necessaria per adempiere all'obbligo di *reporting*.

2.1 I contratti da segnalare

L'articolo 3 degli *Implementing Acts* – riportato per comodità in Appendice 1 – individua **l'elenco dei contratti da segnalare** all'ACER nell'ambito dell'obbligo di *reporting*.

L'articolo 4 degli *Implementing Acts* prevede ulteriori contratti da segnalare **su richiesta** dell'ACER.

Implementing Acts - Articolo 4

1. *A meno che non siano conclusi su mercati organizzati, i contratti seguenti e i relativi dettagli delle operazioni sono da segnalare solo su richiesta motivata dell'Agenzia e su base ad hoc:*

a) contratti infragruppo,

b) contratti per la consegna fisica dell'energia elettrica prodotta da un'unica unità di produzione con una capacità pari o inferiore a 10 MW o da diverse unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 10 MW,

c) contratti per la fornitura fisica di gas naturale prodotto da un solo impianto di produzione di gas naturale con una capacità di produzione pari o inferiore a 20 MW,

d) contratti di servizi di bilanciamento per l'energia elettrica e il gas naturale.

2. *Gli operatori di mercato che effettuano unicamente operazioni in relazione ai contratti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), **non sono tenuti a registrarsi** presso l'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011".*

2.2 I dati fondamentali da segnalare

L'articolo 9 degli *Implementing Acts* introduce, per gli operatori di mercato, ulteriori obblighi di *reporting* in relazione ai dati fondamentali dei **sistemi GNL** e dei **sistemi di stoccaggio** del gas naturale.

Implementing Acts – articolo 9, comma 5

Gli operatori di mercato o, per loro conto, i gestori dei sistemi GNL segnalano all'Agenzia, e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, le seguenti informazioni per ciascun impianto GNL:

a) in relazione alle operazioni di carico e scarico dei prodotti:

i) la data di scarico o carico,

ii) i volumi scaricati o ricaricati per nave,

iii) il nome del cliente finale,

iv) il nome e la dimensione della nave che utilizza l'impianto.

b) le operazioni di scarico o carico previste negli impianti GNL, con risoluzione giornaliera, per il mese successivo, precisando l'operatore di mercato e il nome del cliente finale (se diverso dall'operatore di mercato).

Implementing Acts – articolo 9, comma 9

Gli operatori di mercato o i gestori del sistema di stoccaggio per loro conto segnalano all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, il quantitativo di gas che l'operatore di mercato ha stoccato alla fine del giorno gas. Le informazioni suddette sono messe a disposizione non oltre il giorno lavorativo successivo.

In sintesi, **è tenuto a registrarsi** l'operatore di mercato:

- a) che effettua operazioni relative a uno o più contratti riportati in Appendice 1;
- b) che è parte di uno o più contratti infragruppo² conclusi al di fuori di un mercato organizzato;
- c) che è parte di uno o più contratti di bilanciamento per l'energia elettrica e il gas naturale conclusi al di fuori di un mercato organizzato;
- d) che è tenuto a segnalare i dati fondamentali relativi ai sistemi GNL e ai sistemi di stoccaggio ai sensi dell'articolo 9 degli *Implementing Acts*.

È **esente dall'obbligo di registrazione** l'operatore di mercato che effettua unicamente operazioni relative a:

- a) contratti per la consegna fisica dell'energia elettrica prodotta da un impianto o unità di produzione con una capacità pari o inferiore a 10 MW o da più impianti o unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 10 MW;
- b) contratti per la fornitura fisica di gas naturale prodotto da un solo impianto di produzione di gas naturale con una capacità di produzione pari o inferiore a 20 MW.

2.3 Ulteriori informazioni utili

Al fine di facilitare la rendicontazione l'ACER redige, pubblica e aggiorna puntualmente un elenco dei mercati organizzati, disponibile sulla nella pagina web <https://www.acer-remit.eu/portal/public-documentation>.

Al fine di facilitare la rendicontazione, i clienti finali che sono parte di un contratto per la fornitura di gas naturale o energia elettrica in un'unica unità di consumo avente una capacità tecnica di consumo di 600 GWh/anno o più, informano la controparte circa la capacità tecnica dell'unità in questione di consumare 600 GWh/anno o più.

2.4 Chi deve registrarsi con l'Autorità

L'articolo 9 del REMIT prevede che un operatore si registri presso l'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in cui tale operatore è stabilito residente o, se non è stabilito né residente nell'Unione Europea, in uno Stato membro in cui svolge attività.

Un operatore che non è stabilito né residente nell'Unione Europea e che svolge attività solo in Italia si registra presso l'Autorità italiana.

Un operatore che non è stabilito né residente nell'Unione Europea e che svolge attività in più Stati membri può scegliere l'autorità presso cui registrarsi.

Un operatore di mercato si registra solamente presso una sola autorità. Un operatore di mercato già registrato in un Stato membro non può essere obbligato a registrarsi una seconda volta.

² Un «contratto infragruppo» è, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, degli *Implementing Acts*, «un contratto relativo a prodotti di energia all'ingrosso stipulato con una controparte appartenente allo stesso gruppo, a condizione che entrambe le controparti siano integralmente conglobate nello stesso consolidamento». La definizione di «gruppo» è quella di cui all'articolo 2 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Quando registrarsi

Gli *Implementing Acts* prevedono il seguente programma temporale relativo all'obbligo di *reporting*:

Tabella 1 – Decorrenza degli obblighi di *reporting*

	Rif. <i>Implementing Acts</i>	Oggetto <i>reporting</i>	Soggetto obbligato	Data di decorrenza
1	Articolo 9, comma 1	Capacità e uso degli impianti per il trasporto di gas naturale	ENTSO-gas	7 ottobre 2015
2	Articolo 6, comma 1	Operazioni nei mercati organizzati ³	Operatore di mercato	7 ottobre 2015
3	Articolo 8, comma 1	Dati fondamentali elettricità	ENTSO-elettricità	7 ottobre 2015 ⁴
4	Articolo 6, comma 2	Contratti di trasporto stipulati a seguito di un'allocazione di capacità primaria esplicita	TSO elettricità e TSO gas	7 aprile 2016
5	Articolo 6, comma 3	Contratti stipulati al di fuori di un mercato organizzato	Operatore di mercato	7 aprile 2016
6	Articolo 8, comma 3	Nomine finali tra zone di offerta ⁵	TSO elettricità	7 aprile 2016
7	Articolo 9, comma 2	Nomine del giorno prima e rinomine finali delle capacità riservate ⁶	TSO gas	7 aprile 2016
8	Articolo 9, comma 3	Dati fondamentali dei sistemi GNL	Gestore del sistema GNL	7 aprile 2016
9	Articolo 9, comma 5	Dati di mercato dei sistemi GNL	Operatore di mercato	7 aprile 2016
10	Articolo 9, comma 7	Dati fondamentali dei sistemi di stoccaggio del gas	Gestore del sistema di stoccaggio	7 aprile 2016
11	Articolo 9, comma 9	Dati di mercato dei sistemi di stoccaggio del gas	Operatore di mercato	7 aprile 2016
12	Articolo 6, comma 1	Operazioni sui mercati organizzati relative al trasporto di energia elettrica o di gas naturale	Operatore di mercato	7 aprile 2016

Il REMIT prevede che gli operatori di mercato sottopongano il modulo di registrazione all'autorità nazionale di regolazione prima di compiere operazioni oggetto dell'obbligo di *reporting*.

Gli operatori di mercato potranno registrarsi a partire dal 17 marzo 2015 ed entro il termine ultimo:

- del 6 ottobre 2015, per chi intende effettuare operazioni nei mercati organizzati a partire da tale data;
- del giorno antecedente a quello in cui intende iniziare a effettuare operazioni nei mercati organizzati, successivamente al 7 ottobre 2015;
- del 6 aprile 2016, per chi intende effettuare ogni altra operazione da segnalare (righe 5, 9, 11 e 12 della Tabella 1) a partire da tale data;
- del giorno antecedente a quello in cui intende iniziare a effettuare le altre operazioni da segnalare (righe 5, 9, 11 e 12 della Tabella 1), successivamente al 7 aprile 2016.

³ Ad eccezione dei prodotti energetici all'ingrosso relativi al **trasporto** di energia elettrica o di gas naturale.

⁴ Comunque non prima che la piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni diventi operativa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 543/2013.

⁵ Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1227/2011.

⁶ Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1227/2011.

4. Come registrarsi

L'Autorità, aderendo a una specifica opzione realizzativa offerta dall'ACER, ha sviluppato il registro nazionale degli operatori di mercato all'interno della propria Anagrafica degli esercenti i servizi di pubblica utilità del settore energetico, istituita con la deliberazione GOP 35/08 (di seguito: Anagrafica Operatori).

Le Società già accreditate per l'Anagrafica Operatori⁷ potranno accedere al Registro REMIT utilizzando le medesime credenziali dell'Anagrafica Operatori. Le Società non accreditate, invece, dovranno prima effettuare l'accREDITAMENTO all'Anagrafica Operatori.

Nella sezione 6 del presente manuale viene descritta la procedura di registrazione e di inserimento dei dati richiesti in conformità alle disposizioni definite nell'ACER Decision n. 1/2012⁸.

Gli operatori di mercato registrati sono tenuti ad aggiornare tempestivamente a seguito di variazioni intervenute le informazioni fornite nei moduli di registrazione.

Tutti i registri nazionali, compreso quello italiano, sono interfacciati con il Registro Europeo presso l'ACER, che raccoglie quindi in un unico registro tutti gli operatori presenti nei registri nazionali.

Le Sezioni 1, 2, 3 e 5 possono essere compilate fin dalla data di apertura del Registro REMIT.

Secondo quanto previsto dall'ACER Decision n. 1/2012, la Sezione 4 del Registro REMIT sarà disponibile agli operatori solo a seguito della prima pubblicazione, da parte dell'ACER, dell'elenco degli operatori di mercato presenti nel Registro Europeo.

5. Cosa succede se non si è registrati

All'Autorità è assegnato il compito di *enforcement* del REMIT, comprensivo del potere di sanzionare gli operatori che commettono violazioni del regolamento⁹.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del REMIT, gli operatori di mercato sono tenuti a registrarsi prima di compiere operazioni oggetto dell'obbligo di *reporting*.

A partire dal 7 ottobre 2015, il Gestore dei Mercati Energetici (GME) segnalerà all'Autorità gli operatori attivi sui mercati energetici gestiti dal medesimo GME senza essere iscritti al registro REMIT.

Un operatore che agisce nei mercati energetici oggetto dell'obbligo di *reporting* senza essere registrato è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 200.000 euro¹⁰.

⁷ Il Manuale d'uso dell'Anagrafica Operatori è disponibile al seguente link:
http://www.autorita.energia.it/allegati/operatori/raccolte_dati/istr_anagrafica.pdf

⁸ Disponibile al seguente link:
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Directors%20decision/ACER%20Decision%2001-2012.pdf

⁹ Cfr. articolo 22 della legge 30 ottobre 2014, n. 161.


¹⁰ L'articolo 22, comma 7, della legge n. 161/2014 stabilisce che, in caso di inottemperanza agli obblighi informativi previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento n. 1227/2011, nonché in caso di trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 200.000.

6. Procedura di registrazione

6.1 Accesso all'Anagrafica Operatori

Per accedere all'anagrafica operatori il primo passo da effettuare è autenticarsi inserendo i propri dati nell'apposita sezione del sito:

<https://www.autorita.energia.it/anagrafica/home>.



Inserisci login e password

Login:

Password:

LOGIN ANNULLA

Per sicurezza dovresti effettuare il logout e chiudere tutte le finestre del browser quando hai finito di utilizzare servizi che necessitano autenticazione.

Per chiarimenti e supporto di tipo tecnico:

Numero Verde
800.707.337

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. oppure:
infoanagrafica@autorita.energia.it (indicare sempre la Ragione Sociale e la PIVA del soggetto per cui si sta scrivendo).

Figura 1: login

Dopo aver effettuato l'autenticazione (figura 1), si aprirà la pagina in cui compaiono le diverse sezioni dell'Anagrafica.

Gli operatori che non sono già accreditati nell'Anagrafica dovranno procedere a iscriversi cliccando "Nuove Iscrizioni" (figura 2) alla pagina <http://www.autorita.energia.it/it/anagrafica.htm>.

Gli operatori già accreditati nell'Anagrafica troveranno, nel menu della pagina iniziale, la voce "REMIT".

Anagrafica operatori

L' **Anagrafica operatori** è l'unico punto di accesso ai servizi online e alle raccolte dati disponibili per gli operatori, creato allo scopo di dematerializzare i flussi informativi, così da renderli al contempo sempre più sicuri e riservati sotto l'aspetto informatico.

Tutti i soggetti regolati, eccetto i piccoli produttori di energia elettrica individuati con delibera 443/2012/A, devono accreditarsi presso l'Anagrafica operatori per potere accedere alle singole raccolte dati dell'Autorità, in base alle delibere GOP 35/08 e 347/2012/R/idr.

Tranne per i soggetti di minore dimensione (marginali), il sistema prevede l'autenticazione attraverso l'utilizzo dei **certificati digitali**, intestati a persone fisiche, individuate nella figura del rappresentante legale dell'impresa,

Nuove Iscrizioni ▶

per gli utenti già accreditati:


Modifica dati anagrafici ▶

Accesso alle raccolte dati ▶

Dal momento in cui si effettua l'accreditamento (o si effettuano variazioni circa le attività svolte) è necessario **attendere circa 24 ore** per potere accedere alle raccolte dati

Istruzioni

Domande e risposte

 [Manuale compilazione](#)

 [Manuale Gestione Soci](#)

Figura 2: nuova iscrizione in Anagrafica

6.2 Come accedere alla sezione REMIT

Fra le varie voci del menu laterale è presente la voce "REMIT", attraverso la quale si accede alla pagina "Gestione REMIT" (Figura 3).



Figura 3: Pagina Gestione REMIT

6.3 Accreditamento REMIT

Agli operatori che effettuano la prima registrazione comparirà un collegamento dal quale è possibile procedere all'iscrizione nel registro REMIT mediante una procedura che presenterà a ogni *step* una sezione in cui fornire i dati.

Nessun dato viene salvato prima del completamento di ogni sezione.

Vi sono alcune sezioni obbligatorie e alcune facoltative.

6.4 Sezione 1 - Accreditamento - Gestione dati anagrafici (Obbligatoria)

La prima sezione è "Gestione dati anagrafici"

Occorre indicare se si registra una persona fisica o una persona giuridica e in base alla scelta cambieranno i dati da inserire.

Alcuni campi sono precompilati e non modificabili. Questi campi sono caricati dall'Anagrafica Operatori (sezione "Modifica dati Anagrafici" o sezione "Gestione Variazioni Societarie"). Nel caso si debbano modificare questi campi, occorre accedere all'opportuna sezione dell'Anagrafica Operatori, salvare la modifica e accedere nuovamente alla sezione REMIT.


Dopo aver inserito tutti i dati obbligatori, segnalati con un asterisco a fianco del nome, cliccando il tasto "proseguì" si accede alla successiva sezione.

6.5 Sezione 2 - Accredimento - Gestione persone (Obbligatoria)

La seconda sezione è “Gestione persone”.

Cliccando sul tasto “Aggiungi Persona”, appariranno i dati da fornire in merito alla persona. Occorre censire almeno una persona per ogni ruolo.

Per ogni persona va indicata la data di decorrenza dell’associazione con il ruolo indicato.

Per cancellare una persona occorre cliccare sulla x rossa a fianco di quella di interesse .

Dopo aver inserito tutti i dati obbligatori, segnalati con un asterisco a fianco del nome, cliccando il tasto “proseguì” si accede alla successiva sezione.

6.6 Sezione 3 - Accredimento - Gestione beneficiari/controllori (Obbligatoria)

La terza sezione è “Gestione beneficiari/controllori”.

Il beneficiario/controllore è la persona fisica o giuridica che esercita una influenza significativa sul management dell’operatore di mercato attraverso un potere di controllo delle quote azionarie o attraverso diritto di voto, a prescindere dal fatto che il controllo sia esercitato direttamente o indirettamente attraverso la società capogruppo.

In questa maschera è possibile inserire un beneficiario o controllore (o entrambi).

È obbligatorio indicare almeno un beneficiario o controllore. Mediante il tasto “aggiungi beneficiari/controllore” è possibile caricare i campi di cui fornire i dati.

Per ogni beneficiario/controllore va indicata la data di decorrenza dell’associazione.

La selezione del campo “tipo di beneficiario o controllore” (persona fisica o persona giuridica) modifica i campi da compilare.

I campi obbligatori sono segnalati un asterisco a fianco del nome.

Dopo aver inserito tutti i dati obbligatori, segnalati con un asterisco a fianco del nome, cliccando il tasto proseguì si accede alla successiva sezione.

6.7 Sezione 4 - Accredimento - Gestione struttura societaria


La quarta sezione è “Gestione struttura societaria”, tale sezione è facoltativa fino alla prima pubblicazione, da parte dell’ACER, dell’elenco degli operatori di mercato ai sensi del REMIT.

In questa sezione si indicano altri operatori di mercato iscritti nel registro europeo (quindi in possesso di un codice ACER) che hanno rapporti di collegamento societario con l’operatore ai sensi della settima Direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983.

Nel caso si voglia compilare, mediante il tasto “aggiungi società” è possibile aggiungere una società collegata.

Per ogni società collegata occorre indicare da un menu a tendina il tipo di collegamento, l’“ACER code” dell’azienda e la data di entrata in essere dell’associazione.

È possibile indicare solo operatori già iscritti al registro europeo REMIT e in possesso dell’“ACER code”.

Per cancellare una società occorre cliccare sulla x rossa a fianco di quella di interesse .

Cliccando il tasto “proseguì” si accede alla successiva sezione.

6.8 Sezione 5 - Accreditamento - Gestione delegati (Obbligatoria)

La quinta sezione è “Gestione delegati”.

Se l'operatore di mercato intende delegare l'attività di reporting ad uno o più soggetti terzi, li deve indicare in questa sezione.

Nel caso vi siano soggetti delegati al reporting, mediante il tasto “aggiungi delegato” è possibile aggiungere un delegato.

I soggetti delegati ad effettuare il reporting per conto di terzi (come, ad esempio, il gestore di un mercato organizzato) devono aver ricevuto il benestare dell'ACER, pertanto la selezione è vincolata alla scelta da una lista fissa proposta in un menu a tendina.

Nel caso il delegato desiderato non sia presente, significa che l'ACER non ha rilasciato il benestare (in via definitiva o provvisoria).

Per ogni delegato va indicata una data in cui è entrata in essere l'associazione.

Nel caso in cui l'azienda intenda effettuare (in tutto o in parte) autonomamente l'attività di reporting, ovvero voglia richiedere di essere considerata come soggetto delegato, deve compilare il campo “è mia intenzione chiedere di essere registrato come delegato”, avviando così la procedura di qualifica di Registered Reporting Mechanism (RRM).

Cliccando il tasto proseguì si accede alla successiva sezione.

6.9 Accreditamento - Riepilogo

L'ultima sezione è una maschera di riepilogo dove sono presentate tutte le precedenti sezioni con i relativi dati.

Controllati i dati, cliccando “salva” si procede all'invio di tutti i dati e si completa l'iscrizione al registro REMIT.

Cliccando “annulla” si verrà invece inoltrati alla pagina iniziale e si annullerà la procedura di iscrizione.

6.10 Notifica iscrizione

L'iscrizione, una volta effettuata, deve essere validata dall'ACER.

Pertanto vi sarà un lasso temporale in cui l'iscrizione risulta in sospeso.

La validazione viene comunicata mediante posta elettronica alla persona indicata nella sezione 4.2 come referente per le comunicazioni con l'ACER (Figura 4).




Figura 4: Mail di conferma accreditamento

Nella mail sarà presente il codice identificativo (ACER code) per l'azienda (indicato all'interno del rettangolo rosso nella Figura 4).

7. Il Registro REMIT dopo la registrazione

Una volta validata l'iscrizione, il collegamento "Gestione REMIT" (Figura 3) permetterà di accedere alla sezione di amministrazione.

In tale sezione sarà indicato l'"ACER code" dell'azienda e i collegamenti da cui accedere a ognuna delle sezioni compilate in fase di iscrizione.

Sezione 1 – Dati Anagrafici

"Sezione 1 – Dati Anagrafici" riporta i dati relativi all'operatore registrato. È possibile modificare i dati inseriti precedentemente, compilando il campo "Data variazione" che indica la data di decorrenza della modifica effettuata.

I tasti "Salva" e "Annulla" permettono il salvataggio e il ritorno alla pagina iniziale.

Sezione 2 – Persone

"Sezione 2 – Persone" riporta le persone registrate con i relativi ruoli assegnati.

Se si vuole aggiungere una nuova persona basta cliccare il pulsante "aggiungi persona" che porterà in una nuova pagina con i dati da inserire.

Per modificare una persona già registrata occorre cliccare il tasto modifica relativo, e si aprirà una pagina con tutti i dati inseriti precedentemente.

Mediante un bottone di cancellazione è possibile cancellare la persona, a condizione però che un'altra persona ricopra il ruolo lasciato vacante.

Sezione 3 – Beneficiari/Controllori

“Sezione 3 - Beneficiari/Controllori” riporta i beneficiari/controllori registrati.

Se si vuole aggiungere un beneficiario/controllore basta cliccare il pulsante “aggiungi beneficiario/controllore” che porterà in una nuova pagina con i dati da inserire.

Per modificare un beneficiario/controllore occorre cliccare il tasto modifica relativo, e si aprirà una pagina con tutti i dati inseriti precedentemente.

Mediante un bottone di cancellazione è possibile cancellare il beneficiario/controllore.

Sezione 4 – Struttura societaria

“Sezione 4 - Struttura societaria” riporta la struttura societaria dove vengono riepilogati gli altri operatori di mercato collegati.

Se si vuole aggiungere una nuova società collegata basta cliccare il pulsante “aggiungi società” che porterà in una nuova pagina con i dati da inserire.

Per ogni società collegata occorre indicare da un menu a tendina il tipo di collegamento, l’“ACER code” dell’azienda e la data di decorrenza della nuova associazione.

È possibile indicare solo operatori già iscritti al registro europeo REMIT e in possesso dell’“ACER code”.

Sezione 5 – Delegati

“Sezione 5 – Delegati” riporta i delegati associati all’operatore per l’effettuazione dell’obbligo di *reporting*. Nella sezione è possibile anche richiedere che l’operatore sia identificato come soggetto delegato (e quindi comparire nella lista dei delegati resa disponibile ad altri operatori).

Compilando il campo “è mia intenzione chiedere di essere registrato come delegato” cliccando il tasto di salvataggio, verrà inoltrata la richiesta, sottoposta ad approvazione dell’ACER.

Se invece si vuole aggiungere un nuovo delegato basta cliccare il pulsante “aggiungi delegato” che porterà in una nuova pagina con i dati da inserire.

I soggetti delegati ad effettuare il *reporting* per conto di terzi (come, ad esempio, il gestore di un mercato organizzato) sono sottoposti ad approvazione di ACER, pertanto la selezione è vincolata alla scelta da una lista fissa proposta in un menu a tendina.

Nel caso il delegato desiderato non sia presente, significa che l’ACER non ha dato il benestare (in via definitiva o provvisoria).

Per ogni delegato va indicata una data di decorrenza a partire dalla quale il delegato è associato all’operatore.

8. Richieste di informazioni

Per informazioni e supporto di tipo tecnico è possibile contattare il numero verde:



attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. In alternativa è disponibile l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@autorita.energia.it

Informazioni relative alle informazioni da inserire nel Registro possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica remit@autorita.energia.it o al numero di telefono 02 6556 5264.

Nelle comunicazioni inviate via posta elettronica è necessario indicare ragione sociale e partita IVA del soggetto per il quale si sta inviando la richiesta e un recapito telefonico del referente.

Appendice 1

Implementing Acts, articolo 3 – Elenco dei contratti da segnalare

1. I seguenti contratti sono segnalati all'Agenzia:

a) Per quanto riguarda i prodotti energetici all'ingrosso relativi alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale con consegna nell'Unione:

- i) contratti infragiornalieri per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
- ii) contratti su base *day-ahead* per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
- iii) contratti su base *twodaysahead* per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
- iv) contratti di fine settimana per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
- v) contratti del giorno successivo per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale con consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
- vi) altri contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con tempi di consegna superiori a due giorni e consegna nell'Unione, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione, in particolare, indipendentemente dal fatto che siano messi all'asta o negoziati su base continua,
- vii) contratti per la fornitura di gas naturale o energia elettrica in un'unica unità di consumo avente una capacità tecnica di consumo di 600 GWh/anno o più,
- viii) opzioni, future, swap e altri derivati di contratti relativi all'energia elettrica o al gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nell'Unione.

b) Per quanto riguarda i prodotti energetici all'ingrosso relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione:

- i) contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione tra due o più località o zone di offerta stipulati a seguito di un'allocazione di capacità primaria esplicita da parte o a nome del TSO, che specifichino i diritti o gli obblighi di capacità fisica o finanziaria,
- ii) contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione tra due o più località o zone di offerta stipulati tra operatori di mercato su mercati secondari, precisando diritti o obblighi di capacità fisica o finanziaria, compresa la rivendita e il trasferimento di tali contratti,
- iii) opzioni, future, swap e altri derivati di contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione.